

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 26 ottobre 2005

Circolare informativa n° 24/2005

A tutte le Aziende Assistite

Loro sedi

Scadenario contrattuale - Novembre 2005.

Vi segnaliamo, le variazioni retributive che interesseranno il prossimo mese di novembre 2005 e per ogni singolo contratto collettivo di riferimento:

ACCONCIATURA ED ESTETICA

VERBALE DI ACCORDO 13 DICEMBRE 2004

Una tantum e previdenza complementare

Ai lavoratori in forza alla data del 13 dicembre 2004, e a copertura del periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, spetta un importo una tantum di €120,00 (€84,00 per gli apprendisti) lordi.

Tale importo deve essere erogato in due tranches, la seconda, pari a € 65,00 (€ 44,00 per gli apprendisti) deve essere erogata con la retribuzione del mese di novembre 2005.

In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo del 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, si conviene che in occasione dell'erogazione della seconda rata di una tantum, una quota di tale importo, pari a €5,00, venga destinata a sostegno della previdenza complementare di settore.

L'una tantum - che non va considerata ai fini del Tfr o degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente e ridotta in relazione alla durata del rapporto nonché nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni concordate per mancanza di lavoro.

La prima tranche è stata erogata con la retribuzione del mese di febbraio 2005.

CALZATURE AZIENDE INDUSTRIALI

VERBALE DI ACCORDO 18 MAGGIO 2004

Aumento minimi tabellari - Aziende del Mezzogiorno

Con la retribuzione relativa al mese di agosto 2005 ai lavoratori dipendenti dalle aziende contoterziste del Mezzogiorno di cui all'Obiettivo 1 ed ex 1 come individuate dal Protocollo n. 3 del Ccnl (regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise e provincia di Frosinone), vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Totale
8	33,00	1.614,00	41,32	1.655,32
7	30,00	1.502,00	-	1.502,00
6	29,00	1.372,00	-	1.372,00
5	27,00	1.306,00	-	1.306,00
4	27,00	1.253,00	-	1.253,00
3S	26,00	1.227,00	-	1.227,00
3	25,00	1.201,00	-	1.201,00
2S	24,50	1.171,50	-	1.171,50
2	24,00	1.143,00	-	1.143,00
1	14,00	977,00	-	977,00

N.B. Per la generalità delle aziende del settore le retribuzioni sopra riportate sono entrate in vigore il 1° agosto 2005.

COOPERATIVE SOCIALI

ACCORDO DI RINNOVO 26 MAGGIO 2004

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2005 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Indennità di funzione	Totale
10	58,79	1.856,51	---	232,41	2.088,92
9	51,48	1.625,61	---	154,94	1.780,55
8	46,61	1.471,85	---	77,47	1.549,32
7	43,18	1.363,65	---	---	1.363,65
6	40,56	1.280,96	---	---	1.280,96
5	38,45	1.214,33	---	---	1.214,33
4	36,26	1.145,21	---	---	1.145,21
3	33,72	1.064,84	---	---	1.064,84

2	32,22	1.017,44	---	---	1.017,44
1	31,92	1.008,13	---	---	1.008,13

PANIFICAZIONE FEDERPANIFICATORI

ACCORDO 19 LUGLIO 2005

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2005 vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Settore panifici non industriali

Categoria	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	E.d.r.	Totale
A1S	37,56	872,02	522,50	10,33	1.404,85
A1	33,09	767,40	522,03	10,33	1.299,76
A2	29,00	676,26	518,57	10,33	1.205,16
A3	24,91	575,30	514,77	10,33	1.100,40
A4	21,99	511,15	512,40	10,33	1.033,88
B1	36,59	846,85	525,23	10,33	1.382,41
B2	24,52	571,11	514,77	10,33	1.096,21
B3	21,80	507,27	512,15	10,33	1.029,75
B4	19,46	450,16	510,02	10,33	970,51

Settore panifici ad indirizzo produttivo industriale

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	E.d.r.	Totale
1	38,22	964,09	530,43	10,33	1.504,85
2	35,16	889,86	527,52	10,33	1.427,71
3A	32,29	820,96	524,80	10,33	1.356,09
3B	30,00	764,40	522,58	10,33	1.297,31
4	25,41	643,99	517,62	10,33	1.171,94

5	22,74	571,96	514,66	10,33	1.096,95
6	19,11	482,57	511,17	10,33	1.004,07

Una tantum

Al personale in forza al 1° agosto 2005 e assunto antecedentemente al 1° marzo 2004, a copertura del periodo 1° marzo 2004 – 31 luglio 2005, viene erogato un importo una tantum complessivo di € 150,00 per i panifici artigiani e di €170,00 per i panifici a indirizzo industriale. Tale importo viene erogato in due tranches, la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2005 è pari a €50,00 per i panifici non industriali e a €60,00 per i panifici a indirizzo industriale. La prima tranche doveva essere erogata con la retribuzione del mese di agosto 2005.

PANIFICAZIONE FIESA

ACCORDO 20 LUGLIO 2005

Aumento minimi tabellari

Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2005, vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Totale
A 1 S	37,06	869,38	533,06	1.402,44
A 1	32,71	765,60	532,36	1.297,96
A 2	29,00	676,26	528,90	1.205,16
A 3	24,42	572,74	525,10	1.097,84
A 4	21,80	510,29	522,73	1.033,02
B 1	40,99	854,60	535,56	1.390,16
B 2	27,69	577,15	525,10	1.102,25
B 3	24,42	511,63	522,48	1.034,11
B 4	21,80	454,38	520,35	974,73

Panifici ad indirizzo produttivo industriale

Livello	Aumento	Minimo contrattuale	Indennità contingenza	Totale
1	38,21	964,09	540,74	1.504,83
2	35,16	889,86	537,85	1.427,71
3A	32,49	821,41	535,13	1.356,54

3 B	30,00	764,40	532,91	1.297,31
4	25,41	643,99	527,94	1.171,93
5	22,55	571,51	524,99	1.096,50
6	19,11	482,57	521,50	1.004,07

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data del 1° agosto 2005, e a copertura del periodo 1° marzo 2004-31 luglio 2005, viene erogato un importo complessivo una tantum pari a €150,00 da corrispondere in due tranches: la seconda, pari a €50,00, viene erogata con la retribuzione del mese di novembre 2005. Per le aziende ad indirizzo industriale l'una tantum complessiva è fissata in €170,00 da erogare con le modalità sopra indicate, la seconda nella misura di €60,00.

Tali importi devono essere integrati degli eventuali importi Ivc dovuti e non ancora corrisposti. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale nonché agli apprendisti, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Per il personale assunto successivamente al 1° marzo 2004 e in forza al 1° agosto 2005, l'importo una tantum viene erogato pro quota mensile; per il personale assunto successivamente al 1° agosto 2005 non si dà luogo alla corresponsione dell'una tantum.

L'una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del Tfr.

La prima tranche è stata erogata con la retribuzione del mese di agosto 2005.

RADIOTELEVISIONI EMITTENTI PRIVATE LOCALI

CCNL 27 APRILE 2004

Una tantum

A tutti i lavoratori in forza alla data del 27 aprile 2005, che abbiano un'anzianità effettiva in servizio dal 1° gennaio 2004 al 31 marzo 2005, viene erogata, con la retribuzione relativa al mese di novembre 2005, la seconda tranche di un importo una tantum nelle seguenti misure:

Livelli	Settore televisivo	Settore radio
Quadro A	193,66	-
Quadro B	181,55	164,25
I	159,77	146,00
II	146,45	133,83
III	136,77	124,71
IV	127,09	119,28
V	121,03	116,06

Per i lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo parziale o determinato, in forza alla medesima data, gli importi di una tantum saranno riproporzionati all'effettiva durata della prestazione lavorativa nel periodo 1° gennaio 2004-31 marzo 2005.

Gli importi una tantum di cui sopra per loro natura non sono utili ai fini del calcolo di alcun istituto legale e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

L'importo di una tantum verrà corrisposto al netto di quanto erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale o a titolo di incremento individuale e/o collettivo concessi in acconto degli aumenti previsti dal Ccnl. La prima tranche, di pari, importo è stata erogata con la retribuzione del mese di maggio 2005.

SERVIZI ASSISTENZIALI AGIDAE
ACCORDO ECONOMICO 8 OTTOBRE 2004
Aumento minimi tabellari ed E.r.a.c.

Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2005, vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	E.r.a.c.	Totale
F2	60,70	1.605,15	---	1.605,15
F1	65,29	1.519,16	---	1.519,16
E2	51,14	1.433,17	---	1.433,17
E1	67,39	1.347,18	---	1.347,18
D1	49,54	1.270,74	---	1.270,74
D	29,48	1.203,86	---	1.203,86
C2	28,00	1.156,09	56,00	1.212,09
C1	27,00	1.108,32	54,00	1.162,32
B2	26,00	1.060,54	52,00	1.112,54
A3	25,00	1.012,77	50,00	1.062,77
A2	24,00	984,11	48,00	1.032,11

N.B. Gli aumenti dei livelli da F2 a D si riferiscono al minimo conglobati; quelli dei livelli da C2 ad A2 all'elemento retributivo adeguamento contrattuale.

TESSILI AZIENDE INDUSTRIALI
ACCORDO DI RINNOVO 24 APRILE 2004

Aumento elemento retributivo nazionale - Aziende del Mezzogiorno (*)

Con la retribuzione relativa al mese di novembre 2005 ai lavoratori delle aziende terziste del Mezzogiorno identificate al protocollo n. 5 del Ccnl 19 maggio 2000 (regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise e provincia di Frosinone), vengono erogati gli aumenti riportati in tabella a cui corrispondono i seguenti nuovi minimi:

Livello	Aumento	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Totale
8	33,00	1.603,70	51,65	1.655,35
7	30,30	1.525,72	-	1.525,72
6	29,10	1.421,11	-	1.421,11

5	27,30	1.328,54	-	1.328,54
4	26,70	1.253,26	-	1.253,26
3S	26,10	1.226,80	-	1.226,80
3	25,50	1.201,03	-	1.201,03
2S	24,45	1.171,59	-	1.171,59
2	23,70	1.143,34	-	1.143,34
1	14,40	977,60	-	977,60
Viaggiatore 1	29,10	1.348,89	-	1.348,89
Viaggiatore 2	27,23	1.273,25	-	1.273,25

(*) Comprende i settori Cotone, Seta, Bottoni, Lana, Maglieria, Abbigliamento e confezioni.

N.B. Per la generalità delle aziende, le retribuzioni sopra riportate sono entrate in vigore il 1° agosto 2005.

VACANZA CONTRATTUALE

EROGAZIONE INDENNITÀ

A decorrere dal 1 novembre 2005 a tutti i lavoratori dei settori sottoindicati spetta l'indennità di vacanza contrattuale in applicazione del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, in base al quale, decorso un periodo pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl - a partire dal mese seguente ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove avvenga successivamente - viene riconosciuto un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi) del tasso di inflazione programmata, da applicare ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità di contingenza. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Settore contrattuale	% dell'inflazione programmata
Fotolaboratori	50

Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso